



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm.va e Sociale  
Div. Armi ed Esplosivi

N. 559/C.16663.10100(16)

Roma, 29 aprile 1991

OGGETTO: Legge 9 luglio 1990 n.185. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.94 del 23.2.1991, D.M. n.95 del 19.2.1991, D.M. n.96 del 28.2.1991, D.M. 8.3.1991, su G.U. del 23.3.1991

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e, per conoscenza	
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ROMA
U.A.M.A.	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO	ROMA
AL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	ROMA
AL MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO	ROMA
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE	ROMA
AL SISMI	ROMA
AL SISDE	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Il quadro normativo, delineatosi con l'emanazione dei decreti in oggetto specificati, consente ora di valutare in modo più completo lo spirito della legge n.185/90, cui danno attuazione, e di chiarirne quei dubbi avvertiti in occasione della sua prima lettura. In particolare il D.M. n.96/91.

./.

44



# Ministero dell'Interno

- 2 -

nell'includere, all'art.2, tra i documenti da presentare a corredo della domanda di iscrizione al registro nazionale delle imprese, la licenza di fabbricazione, di competenza del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art.28 del T.U.LL.P.S., indirizza l'interpretazione dell'art.3 c.3 della legge n.185/90 nel senso che l'iscrizione nel sopracitato registro nazionale è da ritenersi assorbente soltanto dell'obbligo dell'acquisizione della licenza di polizia per l'importazione o l'esportazione di materiale di armamento e, non anche, di quello relativo alla licenza di fabbricazione di detti prodotti, peraltro nemmeno menzionata nell'oggetto della legge che detta, come noto, nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei ripetuti materiali.

E' da osservarsi, pertanto, che il legislatore, in tale ambito, ha inteso solo snellire le procedure previste dalla normativa precedente alla legge n.185/90, soprattutto per l'esportazione di armamenti, unificando in una sola autorizzazione, di competenza esclusiva del Ministero degli Affari Esteri, le due in precedenza rilasciate dai Ministeri del Commercio con l'Estero e dell'Interno.

Per le ragioni suesposte, si conferma la permanenza, in capo al Ministro dell'Interno, della potestà autorizzatoria in materia di fabbricazione di armamenti, prevista dall'art.28 del T.U.LL.P.S., nonchè l'attività di vigilanza di cui agli artt.35 e ss. del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S..

Per quanto attiene, infine, agli aspetti di diretta competenza di questo Ministero, di cui al D.P.C.M. citato in apertura, si segnalano l'art.10 che specifica il contenuto delle istanze relative all'importazione temporanea per la partecipazione a mostre ed attività dimostrative, sul territorio nazionale, da presentarsi a cura delle imprese straniere interessate (art.1 c.8, lettera e) e l'art.13 concernente le unità organizzative di questo Ministero, individuate, ai diversi livelli, nella Direzione Centrale degli Affari Generali, nel Servizio Polizia Amministrativa e Sociale e nella Divisione Armi ed Esplosivi.



# Ministero dell'Interno

- 3 -

Nel sottolineare la particolare rilevanza di quanto precede si trasmettono, unite, le disposizioni di dettaglio relative alla licenza di fabbricazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

60V/D

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 16663.10100(6) DEL 28.4.1991

Qualora un soggetto intenda ottenere il rilascio o il rinnovo della suddetta licenza di fabbricazione per conto di una determinata società, deve inoltrare al Ministero dell'Interno, e per conoscenza alla Prefettura competente per territorio, contestualmente all'istanza, la documentazione prevista dalla legge.

Quest'ultima dovrà essere conforme a quanto prescritto dall'art. 34 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S.; dovranno inoltre essere allegati i documenti previsti dall'art. 12, c.1 e 3 del suddetto Regolamento, con particolare riguardo per:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura nonché certificato di vigenza del Tribunale;
- b) atto societario da cui si rilevi la carica ricoperta dall'istante nell'ambito della società ed i relativi poteri, tali da consentirgli di adempiere all'attività da autorizzare.

L'istanza di rinnovo, in considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria, dovrà essere inoltrata almeno sessanta giorni prima della scadenza. Le istanze, inoltrate dopo la scadenza dell'autorizzazione, verranno considerate utili per un nuovo rilascio e non per il rinnovo.

Nei casi previsti dalla legge, il richiedente del titolo di polizia che ritenga opportuno nominare un rappresentante per la conduzione dello stabilimento, nel caso di assenza o impedimento, dovrà richiederlo nell'istanza, corredando quest'ultima con l'atto di consenso del sopracitato rappresentante, ai sensi del c.2 e 4 dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S..

L'istanza dovrà altresì contenere gli elementi di cui all'art.8 c.2 del T.U.LL.P.S..

Le Prefetture, ricevuto il carteggio sopraindicato ed esperiti gli accertamenti di rito, dovranno comunicare a questo Ministero un esplicito parere relativamente al rilascio o rinnovo.

Nell'ipotesi in cui la società disponga di più

stabilimenti ubicati anche in Province diverse, il rapporto con l'Amministrazione dovrà essere tenuto da un unico rappresentante legale, che sarà anche il titolare di tutte le licenze di polizia delegate, per il rilascio, da questo Ministero alle varie Prefetture competenti per territorio. In tali casi, le istanze, per ogni stabilimento, verranno inoltrate dal rappresentante legale a questo Dicastero ed alle Prefetture dove è ubicato l'opificio.

In tutte le istanze il richiedente dovrà elencare gli altri stabilimenti per cui la società ha ottenuto o ha presentato istanza di licenza ex art. 28 del T.U.LL.P.S..

Nel caso in cui la società disponga di un unico stabilimento, dovrà essere espressamente dichiarato.